



N° 64 / 10 SENT
N° 1266 08 A.C.C.
N° 1166 Cron.
N° 162 / 10 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di URBINO** in composizione collegiale, riunito nella persona dei Magistrati:

Dr. Alessandro Pascolini, Presidente;

Dr. Vito Savino, Giudice Estensore;

Dr. Egidio de Leone, Giudice ;

ha pronunciato la seguente

Oggetto:
comp. di
mezz. 21/2/2008
di mand. n. 2

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008, promossa

DA

_____ rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale, dagli Avv.ti Gabriele Chiarini e Giovanni Chiarini, ed elettivamente domiciliato ad Urbino, in Via Della Rocchetta n.2, presso lo studio legale dei difensori;

attore

CONTRO

_____ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale, dagli Avv.ti _____, ed elettivamente domiciliata ad Urbino, in Via Sant'Andrea n.30, presso lo studio dell'Avv. _____;

convenuto

Oggetto: contratto di negoziazione di strumenti finanziari; questioni concernenti la validità, l'inadempimento del contratto ed il risarcimento del danno

Conclusioni:

parte attrice: "in via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordine/nota di negoziazione del 21 marzo 2001... e, per l'effetto, condannare la Banca _____ alla restituzione... della somma di euro 29.125,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in via subordinata, pronunciare

l'annullamento dell'ordine/nota di negoziazione del 21 marzo 2001... e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione... della somma di euro 29.125,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in via ulteriormente subordinata, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale della Banca, condannare quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti del Signor nella misura di euro 29.125,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;

parte convenuta: *“ in via pregiudiziale e di rito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alle domande di nullità e di annullamento; in via preliminare, dichiarare la prescrizione della domanda di annullamento e di responsabilità precontrattuale; in via principale in rito e nel merito, respingere integralmente le domande tutte avanzate da parte attrice sia in via preliminare e principale che subordinata, perché infondate in fatto e in diritto e/o con qualsivoglia statuizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande ex adverso proposte, disporre comunque il ritrasferimento dei titoli argentini di cui al contratto, alla convenuta Banca in caso di pronuncia di invalidità del contratto; in via ulteriormente subordinata, dichiarare in caso di condanna della banca al risarcimento del danno a qualsiasi titolo la stessa obbligata unicamente alla restituzione della differenza del valore tra i titoli di cui è causa e quelli acquistati tramite OPSC dal sig. , decurtata comunque del valore delle cedole nel frattempo percepite dallo stesso e degli interessi maturati. In tutti i casi con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”;*

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore deduce di aver sottoscritto, in data 21.3.2001, con l'istituto bancario convenuto, un contratto di negoziazione di strumenti finanziari da cui è poi disceso l'ordine d'acquisto di obbligazioni denominate “ Province of Buenos Aires 10,375%” per un controvalore di euro 51.687,12.

Specifica che tale investimento, la cui natura speculativa risultava conosciuta o comunque conoscibile dagli operati di mercato, era inadeguato al suo profilo soggettivo ed era stato eseguito senza la previa rappresentazione, da parte dell'intermediario, dei profili di rischio insiti nell'acquisto di quel particolare titolo.

Rappresenta poi di aver aderito, in data 22.11.2005, all'offerta pubblica di scambio volontario indetta dall'emittente.

Tanto premesso in fatto, e richiamate le note e profonde sofferenze finanziarie che colpirono la Repubblica Argentina a partire dall'ultimo trimestre del 1998, la difesa attica censura, sotto

molteplici angoli prospettici, il contegno precontrattuale e contrattuale posto in essere dalla BANCA

Nello specifico, lamenta la violazione delle norme di cui all'art. 21 del d.lgs n.58 del 1998 e delle correlate disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 rappresentando come l'inosservanza di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, comporti la nullità dell'intera operazione negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1418c.c.

Altresi, si duole dell'inosservanza degli artt. 1439 e 1428 c.c. deducendo che il contratto è stata concluso nonostante l'investitore versasse in errore essenziale e riconoscibile sull'oggetto nonché a seguito ed a causa della condotta decettiva posta in essere dall'intermediario.

Infine, rappresenta che la violazione delle norme sopra richiamate si traduce nell'inosservanza di obbligazioni comportamentali cui deve discendere la responsabilità risarcitoria contrattuale o, quantomeno precontrattuale, della banca.

La difesa convenuta contestata la ricostruzione dei fatti compiuta da parte attrice e deduce la conformità del proprio operato negoziale alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'intermediazione finanziaria, tanto con riferimento ai profili sostanziali che a quelli formali; eccepisce poi il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sia con riferimento all'azione di nullità che all'azione di annullabilità, al proposito rappresentando che il medesimo ha aderito all'offerta pubblica di scambio indetta dall'emittente.

Eccepisce altresì, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Infine, per quanto concerne la domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale, ribadisce che la banca ha osservato pedissequamente le norme di settore, rilevando comunque che grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso di derivazione causale tra l'asserito inadempimento ed il danno lamentato.

La domanda si palesa suscettibile d'accoglimento nei termini e con le precisazioni che seguono.

Sulla asserita nullità del contratto per violazione dell'art. 21 del Dlgs n.58 del 1998 e degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n.11522/1998;

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attore atteso che la vendita dei titoli disposta anteriormente al presente giudizio, oltre a non comportare la dismissione dello status di parte del contratto di cui si asserisce la nullità, non preclude, in caso di accoglimento della domanda, che l'investitore possa restituire all'intermediario il *tantundem*, la possibilità di accedere ugualmente alle obbligazioni restitutorie che, giusto il disposto di cui all'art. 2033 c.c., discendono dalla dichiarazione di nullità fa dunque persistente, in capo all'attore, l'interesse ad agire (in tal senso, da ultimo, Sentenza del Tribunale di Milano n.2196 del 2009).

Tanto premesso, la difesa attrice invoca la nullità dell'intera operazione finanziaria sull'assunto della natura imperativa delle disposizioni sopra indicate, la cui violazione darebbe pertanto luogo ad un'ipotesi di nullità virtuale direttamente riconducibile all'ambito precettivo del primo comma dell'art. 1418 c.c.

L'assunto non è condivisibile.

Al riguardo, è sufficiente richiamare l'orientamento delineato dalla Sentenza n. 26724 del 2007 delle Sezioni Unite della Cassazione che, nel dirimere il conflitto tra le sezioni semplici, ha ribadito e specificato quanto già in precedenza esposto dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 19024 del 2005.

La violazione di norme imperative ed inderogabili che prescrivono obblighi comportamentali nella fase prodromica ed in quella esecutiva del contratto, quand'anche dirette alla tutela di interessi super individuali e di rilievo costituzionale, non si traduce in una ipotesi di nullità virtuale riconducibile al primo comma dell'art. 1418 c.c.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con riferimento tanto alla fase genetica che a quella dinamica del contratto, ha ribadito la distinzione netta tra regole di condotta e regole di struttura, specificando che l'inosservanza di disposizioni che attengono al contenuto strutturale del negozio ed alla vicenda genetica ad esso sottesa, dà luogo a conseguenze che rilevano sul piano della validità dell'atto; di contro, la violazione delle norme comportamentali, ed in primis la violazione dell'obbligo di buona fede, comporta conseguenze che operano sul piano della responsabilità.

Le regole di condotta e quelle di struttura corrono in parallelo: in carenza di previsioni normative specifiche, non può ritenersi che l'inosservanza delle norme di buona fede comporti l'invalidità dell'atto; la nullità virtuale, di cui al primo comma dell'art. 1418, non può tradursi in una "nullità da inadempimento", quand'anche la norma violata abbia natura imperativa.

La dicotomia tra regole di condotta e regole di struttura, alla luce della normativa vigente, deve trovare applicazione anche con riferimento ai contratti posti in essere nell'ambito dei servizi di investimento.

Tanto esposto, occorre osservare che gli artt. 27, 28 e 29 del regolamento Intermediari postulano norme comportamentali che recepiscono il generale principio della buona fede *in executivis* e tuttavia, nel solco delineato dall'art. 21 del d.lgs n.58 del 1998, danno ad esso maggiore compiutezza, specificità ed incisività, elevando gli standard comportamentali positivizzati a vere e proprie obbligazioni che, sebbene *ab externo*, integrano il contenuto obbligatorio del contratto.

Pertanto, la violazione delle medesime non interferisce con il piano della validità del negozio potendo tuttavia, come esposto *infra*, far emergere l'inadempimento contrattuale dell'intermediario con le conseguenze di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c.;

Sull'asserita annullabilità del contratto quadro per errore essenziale e riconoscibile e/o dolo:

Anche in tal caso, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dell'attore, al proposito richiamando integralmente quanto sopra già esposto e specificando ulteriormente che l'adesione all'offerta pubblica di scambio tampoco può essere intesa quale atto implicito di convalida ai sensi dell'art. 1444 c.c., atteso che l'investitore, come dal medesimo rappresentato nella comunicazione inviata all'intermediario e di cui al documento n.4, ha preso parte all'offerta "al solo scopo di evitare, anche ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., che il pregiudizio già sofferto...non si aggravasse ulteriormente" riservando in maniera espressa ogni azione nei confronti della banca.

L'adesione all'offerta, pertanto, non lascia trasparire alcuna volontà di convalidare il pregresso contratto.

L'azione, tuttavia, si rivela infondata atteso che l'attore, su cui gravava l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine alla sussistenza di un errore, connotato dai predicati dell'essenzialità e della riconoscibilità, che avrebbe pregiudicato la formazione del consenso.

Né, parimenti, vi è la prova che la banca, nella fase prodromica alla conclusione del contratto, abbia posto in essere raggiri determinati per la formazione del consenso dell'investitore.

Sulla asserita violazione delle norme di cui all'art. 21 del T.U.F. e di cui agli artt. 27, 28, 29 del Regolamento Intermediari e sulla asserita consequenziale responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale della banca:

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità può essere esercitata indipendentemente dall'azione di risoluzione del contratto, si rivela fondata.

L'attore denuncia la violazione delle disposizioni sopra indicate, laddove pongono in capo all'intermediario l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione.

Vi è pertanto che la doglianza dell'attore investe ed è incentrata sull'inadempimento dell'intermediario dell'obbligo di "informarsi ed informare" così come compiutamente delineato dall'art. 21 del d.lgs n.58 del 1998 nonché dagli artt. 27, 29 e, in particolare, dall'art. 28 del c.d. Regolamento Intermediari.

Al proposito, ed in primo luogo, occorre ricordare che il comma 6 dell'art. 23 T.U.F., anticipando quanto delineato in via generale dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2001 in tema di riparto dell'onere della prova in ordine alle domande incentrate sulla responsabilità contrattuale, addossa in capo all'intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, a fronte delle allegazioni dell'investitore concernenti asseriti inadempimenti.

In secondo luogo, e sempre in via generale, va osservato che le disposizioni sopra richiamate, nel dare attuazione e sostanza al principio di cui agli artt. 1375 e 1337 c.c. secondo cui la buona fede oggettiva deve costituire il parametro di condotta negoziale delle parti, impongono al soggetto abilitato l'obbligo di acquisire conoscenze ed informazione in ordine agli strumenti e servizi che rientrano nella propria sfera di intermediazione, sì da trasmettere poi all'investitore tale bagaglio conoscitivo e consentire a questi il compimento di scelte d'investimento consapevoli e comprese.

Vi è dunque, ed il rilievo appare evidente, una stretta correlazione tra l'obbligo di informazione e l'esigenza di tutela dell'investitore che, nell'ambito della contrattazione avente ad oggetto strumenti finanziari, sconta un endemico deficit di competenze e conoscenze nei confronti degli intermediari e degli emittenti.

L'obbligazione di preventiva acquisizione delle informazioni e successiva trasmissione delle stesse, costituisce pertanto un momento centrale nella relazione negoziale che unisce il soggetto abilitato all'investitore.

Essa, come autorevolmente sottolineato dalla Cassazione, deve necessariamente connotare anche il servizio di negoziazione con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui il proposito d'investimento e l'indicazione di un titolo specifico muovano dall'investitore, il soggetto abilitato è chiamato ad acquisire e trasmettere una conoscenza adeguata in ordine allo strumento finanziario indicato.

Con riferimento alle conseguenze che l'inosservanza di tale obbligazione comportamentale riverbera sull'efficacia del contratto di negoziazione, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26724 del 2007, hanno chiarito che:

- l'ordine d'acquisto sebbene dotato di carattere negoziale autonomo, si inserisce pur sempre nel solco del pregresso contratto quadro di negoziazione, di cui dunque costituisce momento di attuazione; in altri termini, l'ordine d'acquisto è la modalità esecutiva del contratto di negoziazione;
- l'inadempimento di obbligazioni relative al momento di proposizione degli ordini, sebbene di contenuto "comportamentale", può dar luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto quadro di negoziazione nonché a responsabilità contrattuale.

Ponendosi lungo la scia delineata dalle Sezioni Unite, il Collegio osserva altresì che gli obblighi comportamentali delineati dagli artt. 26 e ss. danno luogo ad un'ipotesi di etero-formazione del contenuto del contratto; essi, lungi dal delineare meri obblighi di contorno, ineriscono al sinallagma del contratto di negoziazione, integrando e delineando compiutamente le prestazioni obbligatorie che gravano in capo all'intermediario.

Occorre ancora ribadire che, nell'ambito dei servizi d'investimento, l'intermediario ricopre il ruolo di contraente professionale cui l'ordinamento, al fine precipuo di tutelare interessi collettivi di sicuro ancoraggio costituzionale, attribuisce chiare obbligazione di protezione a favore dell'investitore.

In tale ottica, con particolare riferimento al contratto di negoziazione, appare riduttivo, nonché dimentico dell'interesse del Legislatore e delle esigenze degli investitori, ridurre le obbligazioni dell'intermediario alla sola materiale esecuzione dell'ordine di acquisto o di vendita.

Di contro, il sinallagma del contratto di negoziazione deve necessariamente includere le obbligazioni comportamentali di cui agli artt 26 e ss; la violazione dell'obbligazione di conoscere ed informare si traduce in un inadempimento contrattuale di preminente rilievo rispetto all'interesse dell'investitore che, pertanto, può condurre alla risoluzione del contratto o/e fondare l'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale.

Traslando tali principi al caso di specie, e passando all'esame critico del materiale probatorio, va rilevato come vi sia una piena discrasia tra le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice e quelle di parte convenuta.

In particolare, _____, teste di parte attrice, premesso di essere il coniuge separato dell'attore e di aver anch'essa acquistato nella medesima data i *bonds* argentini dalla banca convenuta, ha dichiarato che il funzionario dell'intermediario ebbe a suggerire i titoli descrivendoli sicurissimi nel rendimento e nel capitale; ha poi specificato che l'attore, che ha frequentato la sola scuola primaria, non aveva mai compiuto alcun investimento in strumenti finanziari.

Di contro, _____, teste di parte convenuta, premesso di essere il funzionario della banca che ebbe a "curare" l'investimento dell'attore, ha dichiarato:

- che _____ si dichiarava interessato a sottoscrivere un titolo maggiormente remunerativo rispetto ai titoli di Stato;
- che, pertanto, per soddisfare l'interesse del cliente, gli furono prospettate varie soluzioni obbligazionarie, con differenti tassi, rischi, rendimenti e scadenze;
- che l'attore optò per le obbligazioni argentine in quanto offrivano un alto tasso di rendimento;
- che, pertanto, l'attore fu informato in merito alle caratteristiche del titolo argentino per quanto all'epoca conosciute;
- di non aver mai assimilato i titoli argentini a titoli di Stato Italiani ed anzi di aver evidenziato che a maggior danno corrisponde maggior rischio;

Il Collegio ritiene che le dichiarazioni testimoniali rese da _____ palesino un più elevato coefficiente di attendibilità rispetto a quelle rilasciate da _____

Vi è infatti che quest'ultima sconta, in virtù del rapporto di lavoro subordinato, un'evidente contiguità con la parte convenuta, contiguità che invece, ad esito della pregressa separazione e della correlata caducazione dell'*affectio coniugalis*, non è rinvenibile tra l'attore e , dovendosi poi rilevare che non consta al Collegio che il teste abbia intrapreso a sua volta azioni legali nei confronti della banca, sì da palesare un interesse di fatto alla soccombenza di quest'ultima nel presente giudizio.

Tra l'altro, ed in subordine, va rilevato che, pur volendo per mera ipotesi considerare attendibili le dichiarazioni del teste , le medesime risulterebbero inidonee a far ritenere assolto l'onere della prova in ordine al positivo adempimento dell'obbligazione di informazione.

Vi è infatti, che l'esatto adempimento dell'obbligazione in esame, come sopra già esposto, esige che l'intermediario trasmetta all'investitore tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche e sul rischio dell'operazione finanziaria, sì da consentire a quest'ultimo di compiere una scelta consapevole degli aspetti di criticità e di rischio connessi a quel tipo particolare di investimento in quel preciso momento storico.

In altri termini, le informazioni veicolate dall'intermediario al momento della sottoscrizione dell'ordine devono essere specifiche ed ulteriori rispetto a quelle di cui al c.d. documento sui rischi generali.

Quest'ultimo, infatti, indica all'investitore, in via astratta, alcuni tratti costanti degli investimenti in strumenti finanziari come, ad esempio, l'esistenza di un nesso di proporzionalità diretta tra il tasso d'interesse e la rischiosità dell'investimento.

Le informazioni rese dall'intermediario, invece, devono lumeggiare l'investitore sulle condizioni dell'emittente e del titolo nel momento in cui si concretizza il proposito di investimento.

Con riferimento ai titoli del debito pubblico degli Stati esteri, va da sé che gli elementi conoscitivi essenziali che devono essere trasmessi all'investitore, al fine del soddisfacimento dell'obbligazione di trasparenza ed informazione, sono quelli concernenti la solidità, la capacità finanziaria e l'esposizione debitoria dell'emittente, le difficoltà di recuperare il capitale in caso di insolvenza dello Stato Estero e, in particolar modo, il rating di cui gode l'emittente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Senza tali, informazioni specifiche e temporalmente contestualizzate, l'investitore è destinato a subire un gap conoscitivo che preclude, di per sé, la possibilità di realizzare scelte consapevoli e meditate.

Traslando tali osservazioni al caso di specie, viene in evidenza che il teste si è limitato a dichiarare di aver informato l'investitore sulle caratteristiche del titolo "per quanto all'epoca conosciute".

Tralasciando la genericità della dichiarazione, viene comunque in evidenza che l'asserita informazione avrebbe riguardato unicamente il titolo, vale a dire il referente oggettivo dell'investimento, ma non anche l'emittente, ossia il referente soggettivo.

Non è emerso infatti che l'intermediario abbia adeguatamente informato l'investitore in ordine alla difficoltà finanziare che, già a far data dal 2000, affliggevano la Repubblica Argentina né, volendo sempre per ipotesi attribuire attendibilità al teste, risulta che questi abbia palesato all'attore il rating internazionale dell'emittente.

Al proposito, è evidente che non vi è adeguata informazione se l'intermediario si limita a rappresentare il carattere speculativo del titolo senza però illustrare le condizioni finanziarie in cui versa l'emittente al momento in cui è palesato il proposito di investimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che parte convenuta non ha esattamente adempiuto l'obbligazione di garanzia su essa gravante o che comunque, e l'effetto pratico è il medesimo giusto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 23 del T.U.F., non ha dimostrato di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Dall'inadempimento discende la responsabilità contrattuale dell'intermediario.

In ordine alla prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno lamentato, aspetto sottolineato dalla difesa convenuta, va osservato che le norme sopra scrutinate laddove "energicamente" prospettano l'adempimento dell'obbligazione di informazione quale momento necessario ed indefettibile dello svolgimento del servizio di investimento, postulano la valenza decettiva dell'informazione inesatta o incompleta e, pertanto, consentono di presumere che il cliente ha realizzato quel determinato investimento, e non altro, proprio a causa del vizio informativo.

Deve, dunque, ulteriormente desumersi che vi è nesso di derivazione causale tra il lamentato inadempimento e la conclusione di quel dato ordine di investimento.

In altri termini, la conseguenza pregiudizievole che discende dall'inadempimento dell'obbligazione di informazione è proprio la conclusione dell'ordine di negoziazione, sicché il danno risarcibile va identificato con la perdita del capitale, totale o parziale, verificatasi a seguito della realizzazione dell'investimento, al netto, ovviamente, dell'eventuali cedole percepite dall'investitore.

Nel caso di specie, le parti concordano sulla circostanza che ha inizialmente investito la somma di euro 51.687,12 e che, aderendo all'offerta pubblica di acquisto, ha recuperato, ivi comprese le cedole, la somma di euro 22.561,87, "realizzando" così una perdita pari ad euro 29.125,25.

Tale somma rappresenta, pertanto, l'entità dell'obbligazione risarcitoria.

Essa, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio dell'attore dal danno subito, costituisce debito di valore e, come tale, si sottrae al principio nominalistico, con la conseguenza che è suscettibile di rivalutazione, così come chiesto dalla difesa di

La rivalutazione deve essere riconosciuta a far tempo dal 22.11.2005, data in cui, a seguito dell'adesione all'offerta pubblica di scambio, si è cristallizzato il danno.

Altresi, l'obbligazione risarcitoria, come ogni obbligazione pecuniaria, produce interessi legali.

Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma contemplata dal n.1 del secondo comma dell'art. 1219 c.c., che prevede la c.d. mora *ex re*, si riferisce alla sola responsabilità extracontrattuale mentre quando l'obbligazione risarcitoria discende da illecito contrattuale, gli interessi decorrono dall'atto di messa in mora o, in mancanza dalla domanda giudiziale (in tal senso, da ultimo, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9338 del 20/04/2009); nel caso di specie, come emerge dal documento n.6 prodotto dalla difesa attrice, la messa in mora è avvenuta il 25.12.2005, data, dunque, che deve costituire il termine di decorrenza degli interessi legali, anch'essi richiesti dall'attore.

Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna BANCA al pagamento, in favore di
della somma di euro 29.125, 25 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT a far data dal 22.11.2005 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a far data dal 25.12.2005;
- condanna BANCA al rimborso, in favore di
delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1384,00 per diritti, ed euro 1870,00 per onorari, oltre, se dovute, IVA e C.P.A. e rimborso forfetario del 12,50%;

Urbino, 18.3.2010

Il Presidente
Dr. Alessandro Pascolini

Il Giudice Estensore
Dr. Vito Savino

IL CANCELLIERE-C1

(A. Scognieri)
Cisbe

Depositato in Cancelleria il 10/3/10

IL CANCELLIERE-C1

Cisbe